

Pieve di Soligo, 18.05.2020

Informativa n. 16

OGGETTO: Decreto Legge n.33 del 16/05/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, con efficacia dal 18/05 al 14/06/2020; D.P.C.M. del 17.05.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, in vigore dal 17/05/2020. Ordinanza Regione Veneto n. 48.

Sono stati emanati i due decreti in oggetto di cui si riportano le principali disposizioni:

Decreto legge n.33

- A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale, precedentemente imposte;
- Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
- Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni¹ e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli² o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida predette, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

D.P.C.M. del 17/05/2020

E' stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che regola per il prossimo periodo (18/05-14/06) i comportamenti e le progressive nuove aperture delle attività economiche, oltre a quelle già rientranti negli elenchi delle attività aperte in base ai codici "Ateco" presenti nei dei precedenti decreti, riprendendo inoltre diverse fra prescrizioni e divieti attualmente già in vigore. Riportiamo i principali dispositivi rilevanti dal punto di vista economico:

- le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (vedi nota n.1 a piè di pagina) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

¹ Vedi il file che si allega alla presenta informativa e che riguarda le "**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**" approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 16.5.2020 e **riguardanti le seguenti attività non consentite fino al 17 maggio 2020:**

- a. ristorazione
- b. attività turistiche (balneazione)
- c. strutture ricettive
- d. servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
- e. commercio al dettaglio
- f. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- g. uffici aperti al pubblico
- h. piscine
- i. palestre
- j. manutenzione del verde
- k. musei, archivi e biblioteche

² Si segnala il principale protocollo, firmato il 24/04/2020 fra Governo e Parti sociali (allegato n.12 al D.P.C.M. in oggetto).

nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si segnalano a tale proposito le “Misure per gli esercizi commerciali” (allegato n.11 al D.P.C.M. in oggetto);

- sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati.³ Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita ad una data successiva al 14/06/2020, ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona (esempio: parrucchieri, barbieri, estetisti), a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida⁴ (vedi nota n. 3 a piè di pagina);
- sono consentite con decorrenza 25 maggio 2020⁵, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; a tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), nonché gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata;
- sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
- restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- per quanto riguarda le **attività professionali** viene raccomandato che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
- è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

³ A tal fine, vedasi il file allegato alla presente informativa ed il successivo paragrafo relativo all'ordinanza ed alla documentazione emanata dalla Regione Veneto; per le attività di ristorazione si segnala anche questo documento emanato dall'Inail: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2.pdf>

⁴ A tal fine, vedasi il file allegato alla presente informativa ed il successivo paragrafo relativo all'ordinanza ed alla documentazione emanata dalla Regione Veneto; per i servizi alla persona si veda anche il seguente documento emanato dall'Inail: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf>

⁵ **Ma vedi l'anticipazione dell'apertura al 18/05 disposta dalla Regione Veneto con propria ordinanza n. 48**

NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO⁶ (con efficacia dal 18/05 al 02/06)

Si ricorda che, contestualmente alle disposizioni nazionali, le Regioni possono autonomamente integrare quest'ultime, con proprie ordinanze. Si riportano qui sotto le principali disposizioni introdotte ultimamente dalla Regione Veneto con l'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020:

- È generalmente obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
- è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all'interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto
- **viene consentito, dal 18/05, lo svolgimento delle seguenti attività:**
 1. ristorazione: ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering;
 2. stabilimenti balneari: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere;
 3. strutture ricettive: alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere;
 4. rifugi alpini: qualsiasi struttura montana;
 5. campeggi: strutture turistiche all'aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc.);
 6. servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali;
 7. commercio al dettaglio: ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica;
 8. commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti;
 9. uffici aperti al pubblico: tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell'uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5;
 10. autoscuole: corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;
 11. attività di produzione teatrale: attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico, relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;
 12. piscine: piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive;
 13. palestre: palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale);
 14. impianti sportivi: tutti gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione;
 15. manutenzione del verde: manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali;
 16. musei, archivi e biblioteche: strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche;
 17. parchi zoologici e riserve naturali: gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
 18. trasporto di persone mediante impianti a fune
 19. funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all'allegato 2);
 20. attività non specificamente indicate: le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020.

⁶ Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256>

- Rimangono invece ancora sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati.

Ricordiamo che tutte le disposizioni nazionali di urgenza, emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE FINO AL 02 GIUGNO
LO STUDIO SARA' APERTO, DALL'ENTRATA PRINCIPALE, AI CLIENTI MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI
SOLO su appuntamento, telefonando al numero 0438/840433
o scrivendo alla e-mail studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza